
Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare n. 15-2020

Del 4 dicembre 2020

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / CONTRIBUTIVI.....	2
2.1	VERSAMENTI SOSPESI	2
2.2	SOGGETTI BENEFICIARI	2
3	PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO	4
4	REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO	6

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

1 PREMESSA

Gentile Cliente,

Recentemente è stato pubblicato il DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori quater¹” contenente “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” al fine di sostenere i settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, volte al contenimento del contagio, adottate con i DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.

Tra le novità introdotte, in vigore dal 30.11.2020, sono previste alcune proroghe e sospensioni dei versamenti tributari e contributivi. In particolare, è disposta la proroga:

- dei versamenti tributari e contributivi scadenti nel mese di dicembre relativi all’IVA, alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e contributi, a favore di specifici soggetti;
- del versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.

È inoltre prevista la revisione delle disposizioni in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73.

2 SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI/ CONTRIBUTIVI

2.1 VERSAMENTI SOSPESI

La sospensione interessa i versamenti dei termini scadenti nel mese di dicembre relativi a:

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati² e dell’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta;
- l’IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12;
- l’acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12;
- contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 16.3.2021;
- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.

2.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti:

- imprese e lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale o sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione o Provincia autonoma), con ricavi e compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato

¹ G.U. 30.11.2020, n. 297.

² Ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

e dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019.

- esercenti attività sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi, sale scommesse, bingo, sale teatrali e cinematografiche, sale da ballo e discoteche) aventi domicilio o sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione o Provincia autonoma), indipendentemente dai ricavi o compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato e dei corrispettivi;
- esercenti attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio o sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata o massima gravità ("3" - "4") e da un livello di rischio alto³ (zone "arancio" e zone "rosse"), indipendentemente dai ricavi o compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato e dei corrispettivi;
- operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2⁴, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis", nonché esercenti attività alberghiera, agenzia di viaggi, tour operator, con domicilio o sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4") e da un livello di rischio alto, (zone "rosse"), indipendentemente dai ricavi o compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato e dei corrispettivi.
- La sospensione spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.12.2019.

Di Seguito si propone una tabella riepilogativa

Soggetto e requisiti	Domicilio / sede	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Impresa / lavoratore autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di novembre 2019	su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali □ scadenti a dicembre 2020	16.3.2021
Soggetto che ha iniziato l'attività dall'1.12.2019	su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e	

³ Individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020.

⁴ V. Allegato 1 alla presente.

Esercente attività sospese ex art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.)	su tutto il territorio nazionale	acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali	16.3.2021
Esercente attività dei servizi di ristorazione	zona "arancio" / "rossa" (*)	↓	
Esercente attività di cui alla Tabella 2, DL n. 149/2020 Albergo, agenzia viaggi / tour operator	zona "rossa" (*)	scadenti a dicembre 2020	

3 PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO

Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" (anche per risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio", il c.d. "Decreto Cura Italia⁵" ha previsto il differimento all'1.6.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.

A seguito delle modifiche apportate a tale disciplina dal c.d. "Decreto Rilancio⁶", il mancato o insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina l'inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale di tali rate sia effettuato entro il 10.12.2020.

Ora l'art. 4 del Decreto in esame proroga tale ultimo termine all'1.3.2021. Di fatto, entro tale data può essere effettuato il versamento di tutte le rate dei predetti istituti agevolativi in scadenza nel 2020.

Si rammenta che per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l'inefficacia delle sudette definizioni (ad esempio, per mancato pagamento delle rate scadenti entro il 31.12.2019) possono essere accordate nuove dilazioni⁷.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa:

Rottamazione	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
◦ somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter"	3°	31.7.2020	1.3.2021
	4°	30.11.2020	

⁵ Art. 68, comma 3, DL n. 18/2020

⁶ Ad opera dell'art. 154, DL n. 34/2020

⁷ ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73

◦ somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; ◦ somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA- 2018 entro il 30.4.2019; ◦ somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e l'iva all'importazione all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.	3°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	4°	1.6.2020	
	5°	31.7.2020	
	6°	30.11.2020	
◦ somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; ◦ somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.	2°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	3°	1.6.2020	
	4°	31.7.2020	
	5°	30.11.2020	

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Il pagamento entro l'1.3.2021 non comporta:

- la corresponsione di interessi;
- la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Al nuovo termine dell'1.3.2021 non è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni. Pertanto, qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.

4 REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto in esame⁸ è previsto che a seguito della presentazione all'Agente della riscossione della domanda di rateazione da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre, con l'aggiunta:

- del comma 1-quater 1 è previsto che non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione;
- del comma 1-quater 2 è previsto che il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020.

Relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021:

- è elevato a € 100.000 (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
- con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19 (decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto
- possibilità di nuova rateazione del carico se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.

È inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione⁹ per i soggetti con domicilio fiscale o sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni della c.d. "zona rossa"¹⁰ di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere

⁸ Modificativo del comma 1-quater dell'art. 19, DPR n. 602/73 ad opera.

⁹ Di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020).

¹⁰ Individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020.

nuovamente oggetto di dilazione presentando l'apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.

Infine, è riconosciuta la possibilità¹¹ di accordare le dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni¹² (definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 - "rottamazione" e "rottamazione-bis").

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM

¹¹ Con la modifica del comma 3-bis del citato art. 68.

¹² Di cui agli artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, commi da 4 a 10-quater, DL n. 148/2017.